

Novità fiscali del 29 giugno 2011

Pubblicato il 29 giugno 2011

modelli INE in Unico 2011: sanzionata l'omessa presentazione; costituisce prova la lettera raccomandata anche senza avviso di ricevimento; spesometro: dal 1° luglio 2011 parte l'obbligo di monitoraggio delle operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura; chiarimenti in merito alle erogazioni liberali a favore di enti o delle chiese rappresentate dalla tavola valdese; cinque per mille 2011: promemoria dalle Entrate per gli iscritti; giudici delle Commissioni Tributarie: non ci stanno i Commercialisti all'esclusione; da fine anno debutta l'elenco dei revisori contabili degli enti locali; le proposte dei notai per il diritto europeo delle società; emergenza sbarchi a Lampedusa: provvedimento sospende adempimenti e versamenti; aggiornata la tabella delle attività agricole produttive di reddito agrario

Indice:

- 1) Modelli INE in Unico 2011: Sanzionata l'omessa presentazione**
- 2) Costituisce prova la lettera raccomandata anche senza avviso di ricevimento**
- 3) Spesometro: dal 1° luglio 2011 parte l'obbligo di monitoraggio delle operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura**
- 4) Chiarimenti in merito alle erogazioni liberali a favore di enti o delle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese**
- 5) Cinque per mille 2011: Promemoria dalle Entrate per gli iscritti**
- 6) Giudici delle Commissioni Tributarie: Non ci stanno i Commercialisti all'esclusione**
- 7) Da fine anno debutta l'elenco dei revisori contabili degli enti locali**
- 8) Le proposte dei notai per il diritto europeo delle società**
- 9) Emergenza sbarchi a Lampedusa: Provvedimento sospende adempimenti e versamenti**
- 10) Aggiornata la tabella delle attività agricole produttive di reddito agrario**

1) Modelli INE in Unico 2011: Sanzionata l'omessa presentazione

L'omessa presentazione dei Modelli INE in Unico 2011 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 258,00 a € 2.065,00.

Infatti, anche per l'anno d'imposta 2010 resta l'obbligo, per i soggetti che non applicano gli studi di settore, di compilare il modello INE allegato a Unico 2011; un modello che ha la finalità di permettere all'Agenzia delle Entrate di individuare degli specifici indicatori, utilizzati per rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati, ovvero di rapporti di lavoro irregolare.

Lo precisa **l'Agenzia delle Entrate** in una propria nota che, peraltro, rimarca quanto segue:

Gli indicatori derivati dai dati contenuti nei modelli Ine non vanno confusi con gli indicatori di normalità economica previsti dall'art. 10-bis, legge 146/1998, e inseriti negli studi di settore attraverso la procedura Gerico: Questi ultimi, infatti, sono finalizzati a individuare ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.

La principale differenza tra le due tipologie di indicatori consiste nel fatto che mentre il software Gerico permette al contribuente di conoscere la sua posizione rispetto ai comportamenti normali tenuti dai soggetti rientranti nello stesso studio di settore e nello stesso cluster e, quindi, di verificare la coerenza o meno rispetto all'indicatore, per i contribuenti che non applicano gli studi di settore e che invece compilano l'INE, gli indicatori vengono utilizzati dall'Amministrazione finanziaria per la selezione dei soggetti da sottoporre a un successivo controllo.

In particolare, compilano il modello INE i contribuenti che:

- Esercitano un'attività di impresa o di lavoro autonomo relativa a un codice attività per il quale è

prevista l'applicazione dei parametri (indipendentemente dalla eventuale esistenza di una causa di esclusione dagli stessi);

- esercitano un'attività di impresa o di lavoro autonomo relativa a un codice attività per il quale non risultano approvati né gli studi di settore né i parametri

esercitano un'attività di impresa o di lavoro autonomo relativa a un codice attività per il quale è prevista l'applicazione degli studi di settore ma risultano esclusi dagli stessi.

Sono, invece, **esclusi** anche dalla compilazione dei modelli INE **gli enti non commerciali**, i soggetti che determinano il reddito forfetariamente, le Amministrazioni ed enti pubblici, le assicurazioni, le banche, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e i contribuenti che rientrano nella cd. normativa dei "minimi" (**regime dei contribuenti minimi**).

La normativa sui minimi esclude, infatti, dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti, persone fisiche, rientranti nel regime, esonerandoli dall'obbligo di invio del modello INE.

I modelli INE costituiscono degli allegati a Unico 2011 "Persone Fisiche", "Società di Persone" e "Società di Capitali"; il contribuente, di conseguenza, dovrà ricordarsi di barrare l'apposita casella "Indicatori" presente nel frontespizio della dichiarazione e di trasmettere l'allegato, giacché l'omessa presentazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa come sopra indicata.

Indicatori di Normalità Economica nel Modello Unico PF 2011

L'allegato (INE) al Modello Unico 2011 PF è composto da tre sezioni:

- la Sezione I va compilata dalle imprese in regime di contabilità semplificata che compilano il quadro RG;

- la Sezione II va compilata dalle imprese in regime di contabilità ordinaria che compilano il quadro RF;

- la Sezione III va compilata dai soggetti che conseguono redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni e che compilano il quadro RE.

Precisano le istruzioni ministeriali al Modello Unico 2011 Persone Fisiche che l'art. 11, comma 19, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria per il 2007) ha previsto che, nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, vengano individuati specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare.

Al fine di procedere all'individuazione di tali indicatori, vengono richieste alcune informazioni contenute nel seguente allegato al Modello Unico.

L'allegato deve essere compilato dai soggetti per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e che, comunque, non sono tenuti alla compilazione del relativo modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

In particolare, devono compilare il citato allegato i contribuenti che:

- hanno iniziato l'attività nel corso del periodo d'imposta 2010;
- esercitano un'attività per la quale non risultano approvati né gli studi di settore né i parametri;
- sono tenuti all'applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997;

- esercitano un'attività per la quale si rendono applicabili i parametri e si trovano in una delle seguenti situazioni:

- sono in un periodo di non normale svolgimento dell'attività;

- sono in liquidazione ordinaria;

- hanno un periodo d'imposta diverso da dodici mesi;

- hanno cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta 2010;

- hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle precedenti lettere c), d) ed e) del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero compensi di cui all'art. 54, comma 1, del T.U.I.R., di ammontare superiore a euro 5.164.569;

- esercitano un'attività per la quale si rendono applicabili gli studi di settore e hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero compensi di cui all'art. 54, comma 1, del T.U.I.R., di ammontare superiore a euro 7.500.000.

Viene poi ricordato che i soggetti che esercitano un'attività compresa negli studi di settore e si trovano nel periodo d'imposta 2010 in una delle seguenti situazioni:

- dichiarano ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero compensi di cui all'art. 54, comma 1, del T.U.I.R., di ammontare superiore a euro 5.164.569 e fino ad euro 7.500.000;

- dichiarano di rientrare in una delle cause di esclusione previste nelle ipotesi di cessazione dell'attività, liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell'attività;

non devono compilare l'allegato, poiché, ancorché tali soggetti sono esclusi dall'applicazione degli studi, gli stessi sono comunque tenuti a compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Viene, altresì, ricordato che **non devono compilare l'allegato**:

- i soggetti che determinano il reddito forfetariamente e i contribuenti persone fisiche rientranti nel cd. **regime dei "minimi"**, disciplinato dall'art. 1, commi da 96 a 117 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria per il 2008);
- gli incaricati alle vendite a domicilio (V. D'Andò).

2) Costituisce prova la lettera raccomandata anche senza avviso di ricevimento

“La produzione in giudizio del telegramma o della lettera raccomandata con relativa ricevuta di spedizione dall'ufficio postale, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione e da essa, pertanto, consegue la presunzione della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c. da parte del destinatario.

Detta presunzione, tuttavia, non è assoluta. Il destinatario, infatti, può contestare in giudizio il ricevimento dell'atto. La contestazione, tuttavia, non può essere generica, dovendo invece, stante l'onere della prova gravante sul destinatario dell'atto, essere specifica e sorretta da elementi di prova”.

È questo il principio enunciato dalla **sentenza n. 13488 del 20 giugno 2011** della **Corte di Cassazione**, valente ai fini civilistici, peraltro, commentata in Altalex.com del 27 giugno 2011.

Nel campo tributario occorre anche l'avviso di ricevimento

Secondo la Suprema Corte (**sentenza n. 11708 del 27 maggio 2011**) ai fini delle norme sul servizio postale, la raccomandata ordinaria si considera come ricevuta, con ciò determinando il perfezionamento del procedimento di notifica, laddove la spedizione postale avvenga (a fini di notifica), all'atto della consegna al domicilio del destinatario, senza che a tal fine sia prescritta nessuna particolare formalità da parte dell'Ufficiale postale se non quella di curare che la persona che egli abbia individuato come legittimata a ricevere l'atto a norma dell'art. 39 del D.M. 09 aprile 2001, apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonchè sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (V. D'Andò).

3) Spesometro: dal 1° luglio 2011 parte l'obbligo di monitoraggio delle operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura

Come è noto, con il cd. "Spesometro" (ovvero il nuovo elenco clienti e fornitori) viene inteso l'obbligo di inviare una comunicazione telematica delle operazioni (rese e ricevute) rilevanti ai fini dell'Iva e di importo non inferiore a euro 3.000 (al netto dell'Iva) per le operazioni per le quali vi è l'obbligo di fatturazione, limite che sale a euro 3.600 (al lordo dell'Iva) nel caso di operazioni, invece, non soggette all'obbligo di fatturazione (le operazioni cioè per le quali occorre emettere lo

scontrino o la ricevuta fiscale).

Periodo d'imposta 2011

Dal 1 luglio 2011, inizia, quindi, per l'anno 2011, il monitoraggio delle operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura.

Da tale data i contribuenti interessati devono iniziare la raccolta dati dei soggetti privati con i quali svolgono operazioni di importo pari o superiore a euro 3.600,00, al lordo dell'Iva, certificate con scontrino fiscale o ricevuta fiscale.

Pertanto, dal prossimo 1° luglio dovrà essere acquisito il codice fiscale del soggetto privato (dottrina ritiene opportuno anche l'acquisizione anche della copia del documento di identità) e sarà necessario memorizzare tutti i dati riferiti all'operazione (data, importo, imponibile e imposta).

La scadenza per la trasmissione telematica delle suddette operazioni è stata fissata al **30 aprile 2012**.

Ovviamente, per le stesse operazioni non soggette a fatturazione, rese e ricevute fino alla data del 30 giugno 2011, non dovrà essere effettuata alcuna comunicazione.

Particolare attenzione, tuttavia, dovrà essere rivolta alle prestazioni riconducibili a contratti tra loro collegati, a contratti di appalto, fornitura, somministrazione e ad altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, nonché a prestazioni unitarie che prevedono acconti e saldi, per le quali occorre considerare il valore complessivo del contratto ai fini della verifica del superamento del limite

Periodo d'imposta 2010

Infine, riguardo al periodo d'imposta 2010 (primo anno di applicazione del nuovo obbligo), come è noto, il termine di scadenza per la comunicazione telematica delle operazioni è stato fissato **al 31 ottobre 2011**.

Dovranno essere comunicate le sole operazioni di importo pari o superiore a euro 25.000 (al netto dell'Iva), rese e ricevute nel periodo d'imposta (2010), limitatamente a quelle per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura (V. D'Andò).

4) Chiarimenti in merito alle erogazioni liberali a favore di enti o delle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese

Ai fini della deduzione dal reddito complessivo, nel limite massimo di 1.032,91 euro, prevista dall'art. 10, comma 1, lettera l), del TUIR sono valide le ricevute rilasciate dai responsabili di Chiese e Enti valdesi.

Per tali fini (deduzione delle erogazioni liberali a tali enti religiosi valdesi) non occorre, quindi, che dette attestazioni siano accompagnate dalle ricevute di versamento su conto corrente postale o su conto bancario.

Lo ha chiarito **l'Agenzia delle Entrate**, con la **risoluzione n. 69/E del 27 giugno 2011**, che ha così risposto ad un'istanza di interpello tesa a conoscere tale problematica.

In particolare è stato chiesto alle Entrate se possono essere considerate valide le ricevute rilasciate

dai responsabili di Chiese e Enti valdesi che non sono accompagnate dalle ricevute di versamento su conto corrente postale o su conto bancario.

Al riguardo, il documento di prassi ha precisato che il Decreto del Ministero delle Finanze del 11/12/1993, emanato previo accordo con la Tavola valdese, con riferimento alla modalità per fruire della deduzione, ha previsto che le erogazioni liberali in denaro possono risultare oltre che dalla attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale e, in caso di bonifico bancario, dalla ricevuta rilasciata dall'azienda di credito anche dalla attestazione o certificazione rilasciata dalla Tavola valdese, su appositi stampati da questa predisposti e numerati.

In tal senso si è già espressa la stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n. 21/E del 23 aprile 2011 che, al punto 4.1, con riferimento alla attestazione o certificazione rilasciata dalla Tavola valdese, ha espressamente previsto i dati essenziali che deve contenere ("numero progressivo dell'attestazione o certificazione; cognome, nome e comune di residenza del donante; l'importo dell'erogazione liberale; la causale dell'erogazione liberale) e i soggetti che possono rilasciarla. Con riferimento a questi ultimi è stato chiarito che "l'attestazione o certificazione può essere rilasciata e sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante della Tavola valdese, anche da soggetti incaricati dalla Tavola valdese presso le chiese facenti parte dell'Unione delle Chiese metodiste e valdesi.

Pertanto, alla luce di ciò, l'Agenzia ha confermato che le ricevute rilasciate dai responsabili di Chiese e Enti valdesi che contengono i suddetti dati sono idonee a consentire la deduzione delle suddette erogazioni liberali (V. D'Andò).

5) Cinque per mille 2011: Promemoria dalle Entrate per gli iscritti

Entro la fine di giugno l'invio della dichiarazione sostitutiva.

Occhio al calendario per chi ha deciso di partecipare alla corsa al 5 per mille.

Il 30 giugno, infatti, è l'ultimo giorno utile per l'invio, da parte degli enti del volontariato iscritti nell'elenco del 5 per mille per il 2011, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta il possesso dei requisiti che danno diritto al beneficio.

La dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell'ente su modello conforme a quello approvato, scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, allegando copia del documento di riconoscimento di chi la firma.

Dichiarazione e documento vanno quindi spediti, con raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione regionale delle Entrate dove si trova la sede legale dell'ente.

All'appello pure le associazioni sportive

Anche le associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato domanda di iscrizione per il 5 per mille 2011 devono compilare un analogo modello.

La dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, insieme alla copia del documento di riconoscimento, deve essere spedita con raccomandata r.r., sempre entro il 30 giugno, all'Ufficio territoriale del Coni nel cui ambito ha sede l'associazione.

(Agenzia delle Entrate, comunicato del 28 giugno 2011)

6) Giudici delle Commissioni Tributarie: Non ci stanno i Commercialisti all'esclusione

<<“Con lo stop ai professionisti – giudici chi garantirebbe le competenze fiscali”?

Presa di posizione del Consiglio nazionale su alcune anticipazioni di stampa relative ad un'ipotesi di riforma della giustizia tributaria che potrebbe finire nella manovra economica triennale.

“L'ipotizzato inasprimento delle incompatibilità tra l'attività libero professionale e la carica di giudice tributario sarebbe condivisibile se inserito in un progetto di riforma che getti i presupposti per la creazione di una magistratura tributaria professionale, con una specifica formazione multidisciplinare giuridico-economica. Così però non è: sia per l'assenza della previsione di specifici percorsi formativi per l'accesso al ruolo, sia per una retribuzione che viene mantenuta su livelli assai inferiori rispetto a quella dei giudici ordinari, il ruolo di giudice tributario viene sostanzialmente confermato alla stregua di un'attività che non può essere svolta in via esclusiva o principale”.

Questo il commento di Claudio Siciliotti, Presidente del CNDCEC, a fronte delle notizie che si rincorrono sulle possibili novità in materia di giustizia tributaria che sembrerebbero destinate ad entrare nella bozza di manovra economica triennale.

Per Siciliotti, in particolare, un inasprimento delle incompatibilità per i liberi professionisti, in assenza della creazione di una magistratura tributaria professionale, sortirà come effetto “un peggioramento della qualità della giustizia assicurata ai cittadini, perché nei collegi giudicanti, ancor più di prima, tenderanno a permanere soltanto giudici specializzati in altre materie che si occupano di fisco a tempo perso, con ottima competenza giuridica generale, ma scarsa competenza

specialistica e pressoché nulla conoscenza di dinamiche aziendali e principi contabili, nonché ex dirigenti e funzionari della pubblica amministrazione in pensione”.

Per i commercialisti italiani, la via maestra è quella della creazione di una giustizia tributaria professionale, “ma – aggiunge Siciliotti – ove non vi siano la volontà politica o le risorse economiche per fare questo, è sicuramente preferibile non espellere dalle commissioni tributarie la grande risorsa di competenze specialistiche che può essere assicurata da chi ha una formazione giuridico-economica e svolge attività di consulenza secondo modalità e contenuti tali da non risultare incompatibili a priori con la funzione di giudice tributario ”.

“La posizione dei commercialisti italiani – conclude Siciliotti – è talmente fondata, e per nulla sindacale, da essere condivisa dalla stessa magistratura tributaria tributaria che, conoscendo perfettamente il problema, non chiede affatto quello di cui sembrerebbe prospettarsi l’introduzione e reclama anzi l’esatto contrario”>>.

(Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, comunicato del 28 giugno 2011)

7) Da fine anno debutta l’elenco dei revisori contabili degli enti locali

Dalla fine del corrente anno (2011), gli Ordini locali dei Commercialisti dovranno predisporre un elenco speciale, da allegare all’Albo professionale, nel quale inserire i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in possesso dei crediti formativi nell’area della revisione economico-finanziaria

degli enti pubblici locali.

Tutto questo sulla base della delibera n. 37 del 2011.

E' quanto è stato reso noto dalla **Nota Informativa n. 53 del 27 giugno 2011 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili**, denominata "Linee guida agli Ordini territoriali per la segnalazione agli enti pubblici degli iscritti che abbiano maturato specifici crediti formativi nella revisione economico-finanziaria".

Gli interessati dovranno, quindi, attivarsi in tale senso (sarà necessario l'aggiornamento professionale mediante il conseguimento di appositi crediti formativi).

In particolare, per accedere all'elenco speciale, i Revisori dovranno essere in possesso di 3 crediti formativi per l'anno in corso e di 6 crediti formativi a partire dal 2012, conseguiti frequentando uno dei corsi organizzati dal CNDCEC, con il supporto degli ODCEC locali, nell'ambito della campagna di animazione territoriale, oppure uno dei cicli di formazione ad hoc, tenuti presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, e organizzati, dopo una specifica convenzione, in collaborazione con SSPAL (Scuola Superiore per la formazione dei dirigenti della Pubblica Amministrazione) e IRDCEC (V. D'Andò).

8) Le proposte dei notai per il diritto europeo delle società

<<"A livello europeo, la sicurezza giuridica nel diritto delle società è un elemento indispensabile per

la creazione e lo sviluppo delle PMI.

Proprio per venire incontro ai bisogni delle PMI i notai contribuiscono con la loro professionalità a fornire questa sicurezza giuridica”, ha dichiarato Rudolf Kaindl, Presidente del Consiglio dei Notariati dell’Unione Europea (CNUE) all’apertura del 3° congresso dei Notai d’Europa, che ha avuto luogo oggi a Bruxelles.

Nel momento in cui la Commissione ha avviato una fase di riflessione globale in materia di diritto delle società, l’evento ha riunito 500 notai da tutta Europa, con l’obiettivo di formulare alle istituzioni delle indicazioni generali, ma anche proposte concrete.

Per Rudolf Kaindl, “E’ giunto il momento di rivedere la politica di deregolamentazione a ogni costo che ha prevalso finora.

Infatti, è ormai un fatto acquisito che un livello di regolamentazione equilibrato vada nell’interesse dello sviluppo economico e quindi delle imprese e dei cittadini europei”.

In questo contesto, i notai d’Europa hanno voluto dedicare i lavori congressuali a due temi principali:

l’interconnessione dei registri delle imprese, che è stata oggetto di una recente proposta di direttiva, e la questione di una eventuale direttiva relativa al trasferimento transfrontaliero di sede delle società.

“L’interconnessione dei registri risponde a una esigenza reale degli operatori del diritto. Una regolamentazione europea come quella proposta dalla Commissione Ue, faciliterà gli scambi, rendendo le transazioni economiche più sicure e più rapide”, ha puntualizzato Rudolf Kaindl. Rispetto al primo argomento la questione chiave per i notai riguarda il valore legale dei dati

contenuti in ogni registro nazionale.

Poiché questi elementi variano molto da uno stato all'altro, i notai d'Europa chiedono che l'interconnessione garantisca il più possibile la sicurezza giuridica secondo le aspettative di imprese e cittadini europei.

Quanto alla questione del trasferimento di sede, una direttiva chiarirebbe la situazione giuridica, oggi incerta, per molte società.

Gli effetti giuridici del trasferimento di sede, infatti, rientrano nella regolamentazione nazionale mentre la giurisprudenza europea da sola non è sufficiente a regolare tutti i casi concreti.

Secondo i notai d'Europa la direttiva dovrà considerare diversi elementi: favorire la mobilità delle imprese da un lato, proteggere gli interessi dei terzi (dipendenti, creditori, consumatori e anche lo Stato) legati al trasferimento della sede legale da uno stato all'altro, e facilitare il regolamento delle questioni fiscali. Per Rudolf Kaindl è evidente: "Si deve trovare il giusto equilibrio tra le libertà e la protezione di questi interessi".>>.

(Consiglio del Notariato d'Europa, comunicato del 28 giugno 2011)

9) Emergenza sbarchi a Lampedusa: Provvedimento sospende adempimenti e versamenti

Fino a dicembre sono sospesi, per gli abitanti di Lampedusa, gli adempimenti e i versamenti tributari e previdenziali.

Ciò si è reso possibile grazie all'Ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri n. 3947 del 16 giugno 2011 contenente le misure a favore degli abitanti dell'isola, danneggiati dall'eccezionale flusso migratorio proveniente dal nord Africa.

E' quanto reso noto **dall'Agenzia delle Entrate** all'interno del proprio notiziario fiscale del **28 giugno 2011**.

Versamenti e adempimenti

Per le persone fisiche, anche sostituti d'imposta, che alla data di dichiarazione dello stato di emergenza, lo scorso 12 febbraio, avevano il domicilio fiscale nel comune di Lampedusa, sono sospesi gli obblighi tributari, adempimenti e versamenti, fino al 16 dicembre 2011.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, sempre sostituti d'imposta compresi, il beneficio è valido anche se al posto del domicilio fiscale il contribuente aveva sull'isola la sede operativa.

In tutti i casi non sono rimborsabili gli importi già versati.

I sostituti d'imposta, a prescindere dal loro domicilio fiscale, nel caso di richiesta da parte di contribuenti aventi diritto, non devono operare le ritenute alla fonte.

Quelle già operate dai sostituti non residenti nel territorio di Lampedusa, devono comunque essere versate.

Per i datori di lavoro del settore privato e per i lavoratori autonomi operanti sul territorio di Lampedusa alla data di dichiarazione dello stato di emergenza, sono sospesi, anch'essi fino al 16 dicembre 2011, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. L'agevolazione è operativa anche per i lavoratori del settore agricolo.

Nella sospensione rientrano i premi per le assicurazioni obbligatorie per gli infortuni e le malattie professionali, compresa la quota a carico dei dipendenti.

Contratti di locazione

Per aiutare la ripresa delle attività legate al turismo, l'ordinanza prevede anche agevolazioni sui contratti di locazione o comodato.

Sono esenti da ogni tributo e diritto tutti i contratti di locazione o comodato stipulati per finalità turistiche dal 12 febbraio al 31 dicembre 2011.

Se il contratto è già stato stipulato alla data di emissione dell'ordinanza, il termine per la registrazione è sospeso fino al 30 settembre.

Il reddito imponibile derivante dalla locazione degli immobili affittati ai fini turistici, inoltre, è abbattuto del 30%. Il locatore, in questo caso, per fruire della riduzione della base imponibile deve riportare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto e quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'Ici.

Mutui e finanziamenti

Per i soggetti residenti sull'isola, infine, l'Ordinanza prevede la possibilità di richiedere agli istituti bancari e di credito la sospensione delle rate di mutui e finanziamenti fino al 31 dicembre prossimo, optando tra la sospensione dell'intera rata o solamente della quota capitale.

10) Aggiornata la tabella delle attività agricole produttive di reddito agrario

Attività agricole connesse, fuori dalla lista i prodotti da forno.

Escluse dal regime di favore cialde, rustici e pizzette, non rientranti nella trasformazione primaria dei beni.

Aggiornata la tabella delle attività agricole produttive di reddito agrario. Nel nuovo elenco dei beni che fruiscono di una tassazione agevolata, in luogo della “produzione di prodotti di panetteria freschi” trova posto la “produzione di pane”.

E’ quanto ha disposto il **Decreto** del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2011, pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2011**.

Il decreto è stato emanato in base alle disposizioni dell’art. 32 del Tuir, che considera attività agricole ricomprese nel reddito agrario (assoggettate quindi a regime fiscale forfetario, con tassazione su base catastale) quelle dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali e prevede il periodico rinnovamento della lista dei beni da parte del ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta del ministro delle Politiche agricole e forestali.

Questa di seguito é la nuova tabella che sostituisce quella allegata al precedente Decreto del 5 agosto 2010:

- produzione di carni e prodotti della loro macellazione;
- produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami;
- lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di purè di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate;

- produzione di succhi di frutta e di ortaggi;
- lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi;
- produzione di olio di oliva e di semi oleosi;
- produzione di olio di semi di granturco (olio di mais);
- trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte;
- lavorazione delle granaglie;
- produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibile;
- produzione di pane;
- produzione di vini;
- produzione di grappa;
- produzione di aceto;
- produzione di sidro e di altri vini a base di frutta;
- produzione di malto e birra;
- disidratazione di erba medica;
- lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele;
- produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento,

surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce;

- manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16, 01.19, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28 e 01.30, nonché di quelli derivanti dalle attività di cui ai “sopraelencati gruppi e classi”.

Vincenzo D’Andò

